



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA NAUTICA DA DIPORTO E L'ECONOMIA DEL MARE ASSONAUTICA ITALIANA

(Statuto approvato in Assemblea straordinaria del 12/07/2017)

Art. 1 – Denominazione, natura giuridica e struttura organizzativa

1. L'Associazione nazionale per la nautica da diporto, denominata "Assonautica Italiana", promossa dalla Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolture, è un'Associazione senza scopo di lucro regolata dal presente statuto ed istituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.
2. Il nome e il marchio dell'Associazione sono tutelati nei modi di legge.
3. L'Assonautica si articola in una struttura nazionale e in una o più Sezioni locali e regionali, denominate "Assonautica (seguita dal nome della circoscrizione locale o della Regione, anch'esse senza scopo di lucro. Nella circoscrizione della Camera di Commercio possono essere istituite una o più Sezioni locali.
4. Le Assonautiche locali e regionali sono regolate da appositi statuti che, redatti sulla base di linee guida approvate dall'Assemblea di Assonautica Italiana, dovranno prevedere la consonanza dei loro obiettivi con quelli dell'Assonautica italiana, nonché garantire i necessari ambiti di autonomia sia per l'esercizio delle attività sociali a livello locale, sia per le modalità di elezione degli organi sociali.
5. Le Assonautiche locali e regionali, apporteranno, ove in contrasto con gli obiettivi dell'Assonautica italiana, le modifiche ai propri statuti per renderli conformi alle linee guida di cui al precedente comma.
6. Ai fini operativi e di rappresentanza, le Assonautiche regionali possono costituire raggruppamenti interregionali; le Assonautiche locali possono costituire una Consulta di coordinamento composta di norma dai Presidenti delle Assonautiche locali nell'ambito della circoscrizione delle Camere di Commercio.

Art. 2 – Sede e durata

1. L'Assonautica ha sede legale in Roma, presso la sede dell'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolture (di seguito Unioncamere). Il Consiglio direttivo può modificare con propria delibera la sede dell'Associazione.
2. L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2090 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 – Finalità ed oggetto sociale

1. L'Assonautica persegue lo sviluppo della nautica da diporto, promuove il turismo nautico e tutte le attività economiche, produttive, sociali e sportive ad esso collegate e collabora con le Camere di Commercio per qualificare ed incrementare l'attività del settore e più in generale dell'economia del mare. Essa promuove e favorisce tutte le iniziative in favore del diportista in grado di rappresentarne le istanze a difesa della fruibilità dell'attività nautica e degli aspetti culturali, ludici e sportivi insiti nel diportismo nautico, rispettoso dell'ambiente e delle norme giuridiche e fiscali.
2. A tal fine, l'Assonautica:
 - a) promuove studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nel comparto dell'economia marittima e della navigazione interna da diffondere anche con modalità telematiche, alle Camere di Commercio, alle istituzioni locali e agli operatori ed utenti interessati;
 - b) promuove l'organizzazione e la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali, riguardanti la nautica, il turismo e le attività connesse;
 - c) promuove e cura, in collaborazione con le Camere di Commercio e le Assonautiche locali, la redazione di registri delle unità da diporto ed elenchi volontari di operatori nei settori di rilevanza statutaria, anche valorizzando i ruoli detenuti dalle Camere di Commercio, ivi compresi gli skippers e i direttori dei porti turistici;
 - d) promuove e favorisce la formazione specialistica e professionale degli operatori del settore anche sostenendo enti e attività di formazione inerenti l'economia del mare che siano in consonanza con l'oggetto sociale e che favoriscano il processo di crescita del settore;
 - e) assiste, supporta e coordina le iniziative delle Assonautiche regionali e locali, comprese quelle per l'ottenimento delle concessioni demaniali per i punti di ormeggio, da realizzare secondo gli indirizzi espressi da Unioncamere e da Assonautica Italiana;
 - f) cura e gestisce, nelle materie rientranti nelle finalità dinnanzi descritte, le relazioni con le istituzioni nazionali, regionali e locali, con le associazioni di categoria, con gli enti rappresentativi degli interessi collegati ai settori della nautica da diporto, del turismo nautico e dei settori connessi, con i mass-media, con le scuole e le università, anche per la divulgazione e la diffusione delle attività di Assonautica Italiana, delle Assonautiche regionali e locali e del sistema camerale, d'intesa con le Camere di Commercio interessate;
 - g) promuove, anche attraverso la costituzione di appositi Comitati, il raccordo delle attività di cui al presente articolo con quelle svolte dalle Società nazionali di sistema;
 - h) cura l'erogazione coordinata dei servizi di assistenza legale, amministrativa, tecnica, assicurativa ed economico-finanziaria, in collaborazione con le Assonautiche regionali e locali, a tutti gli associati per la loro attività nel settore della nautica da diporto;
 - i) favorisce la collaborazione sinergica tra il sistema camerale e le Assonautiche locali per la promozione dell'economia del mare, della nautica da diporto, del turismo nautico e dello sport;
 - j) collabora alla promozione presso le Camere di Commercio dello sportello "nautica, turismo ed economia del mare e della navigazione interna", che, anche avvalendosi delle Assonautiche locali fornisce informazioni, assistenza e consulenza agli utenti nautici e agli operatori nei settori collegati alla nautica da diporto e al turismo nautico;
 - k) promuove, in collaborazione con le Camere di Commercio e le Assonautiche locali, l'osservatorio delle dinamiche socio-economiche dell'economia del mare, del turismo nautico e dei settori collegati;

- l) promuove, anche attraverso le associazioni di categoria e di settore, la stipula di convenzioni anche a valenza nazionale per la prestazione di particolari servizi ai diportisti, con la collaborazione delle Assonautiche regionali e locali e dei porti turistici;
- m) promuove l'affiliazione delle Assonautiche locali ad organizzazioni sportive al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle discipline sportive e di quelle collegate. Favorisce inoltre la partecipazione delle Assonautiche locali alle manifestazioni e competizioni dilettantistiche, sostenendo attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- n) promuove la registrazione e diffusione di marchi di qualità e sostenibilità ambientale per le strutture e i servizi portuali del diportismo nautico, per le imprese della filiera della nautica e dell'ospitalità turistica, la ristorazione e dell'itti-turismo;
- o) collabora con le Camere di Commercio interessate alla rilevazione e alla pubblicazione dei prezziari dei materiali e delle opere per la nautica da diporto;
- p) promuove e organizza, anche con le Camere di Commercio, seminari, convegni e conferenze su tematiche relative all'economia del mare, riguardanti in particolare la normativa, l'innovazione tecnologica, la sicurezza, l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- q) sostiene le iniziative volte a favorire l'accessibilità ai porti e alla navigazione interna;
- r) promuove la realizzazione di iniziative volte alla salvaguardia dell'ambiente marino;
- s) promuove la cultura del mare;
- t) promuove e favorisce i rapporti internazionali, anche attraverso proprie strutture di servizio realizzate allo scopo;
- u) potrà gestire strutture ed impianti portuali, nonché strutture, impianti e servizi connessi, pubblici o privati, chiedere concessioni demaniali, sempre riferiti alla nautica da diporto ed attività connesse nei territori dove non c'è la presenza delle Associazioni territoriali o regionali.

Art. 4 – Soci

1. I soci dell'Assonautica si distinguono in soci sostenitori, soci promotori, soci ordinari e soci aderenti.
2. Sono soci sostenitori l'Unioncamere e gli altri Enti pubblici, Organizzazioni e Organismi di carattere nazionale, la cui domanda sia stata accolta ai sensi del presente statuto.
3. Sono soci promotori le Camere di Commercio e le loro Unioni regionali.
4. Sono soci ordinari le Assonautiche regionali e locali.
5. Sono soci aderenti le organizzazioni e associazioni di categoria la cui domanda sia stata accolta ai sensi del presente Statuto ed il cui scopo sociale non sia in contrasto con le finalità perseguite da Assonautica.
6. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 5 – Ammissione dei soci

1. Per l'adesione dei soci appartenenti al sistema camerale, è sufficiente che pervenga alla presidenza dell'Assonautica una richiesta scritta.
2. Gli altri soggetti presentano la domanda di adesione al Consiglio direttivo che, prima di provvedere, informa la Camera di Commercio competente per territorio. Il Consiglio direttivo può inoltre richiedere notizie e informazioni atte a verificare che gli scopi dei richiedenti non siano in conflitto o in contrasto con quelli dell'Assonautica.
3. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione senza l'obbligo di motivarne l'eventuale diniego.

4. La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo socio siano stati effettuati i versamenti delle quote sociali; trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni effetto.
5. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento della quota sociale; in tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Ogni organismo associativo ha il diritto di voto in Assemblea purché in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Ogni organismo associato può proporre candidature per gli Organi collegiali solo se in regola con il pagamento delle quote sociali.
3. Il socio sostenitore, la cui quota sociale è multipla rispetto a quella della singola Camera di Commercio, dispone di tanti voti pari all'ammontare della quota sociale stessa.
4. Le Sezioni locali e regionali comunicano alla segreteria di Assonautica italiana il programma di attività di ciascun anno, la relazione a consuntivo degli amministratori, il Bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea e il numero dei soci.
5. La mancata comunicazione, da parte delle Sezioni locali e regionali, di quanto previsto al comma 4 per due anni consecutivi, comporta la decadenza degli Organi sociali e la nomina di un Commissario, come da art. 7, comma 3.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio viene meno:
 - a. per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'esercizio finanziario;
 - b. per recesso, in caso di dissenso sull'ammontare della quota sociale o comunque per mancato pagamento della stessa, salvo regolarizzazione nel corso dell'esercizio finanziario;
 - c. per esclusione deliberata dal Collegio dei Probiviri, su richiesta del Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle disposizioni statutarie o per altri gravi motivi.
2. Il socio che recede, che viene escluso o che, comunque, perde tale qualifica non ha diritto ad alcun rimborso né della quota sociale né di alcuna quota del patrimonio dell'Associazione.
3. La perdita della qualifica di socio da parte delle Sezioni regionali e locali comporta l'immediata decadenza di tutti gli Organi sociali della Sezione stessa, e la conseguente nomina di un Commissario Straordinario da parte del Consiglio direttivo dell'Assonautica italiana, su proposta del Presidente di Assonautica Italiana, che provvede alla ricostituzione dei nuovi Organi sociali attraverso la convocazione dell'Assemblea degli associati secondo le procedure previste dallo Statuto della Sezione.

Art. 8 – Organi

1. Sono Organi dell'Assonautica:

- il Presidente;
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

2. Tutti gli Organi collegiali restano in carica cinque anni, sono rinnovabili e rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi titolari. Il Presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Art. 9 – L'Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno, entro il 31 maggio per l'approvazione dell'attività dell'anno e del bilancio di esercizio precedente ed entro il 30 novembre per l'approvazione del programma di attività annuale e del preventivo economico per l'esercizio successivo.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per l'approvazione dello Statuto ed eventuali relative modificazioni o quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. In caso di impedimento del proprio rappresentante in seno all'Assemblea, ciascun socio può indicare un sostituto delegato a rappresentarlo.
4. Ciascun socio o sostituto può ricevere fino ad un massimo di cinque deleghe.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea:

- a. elegge tra i legali rappresentanti dei soci ordinari e promotori il Presidente di Assonautica italiana. Egli decade dalla carica con il venir meno delle funzioni di Presidente di Camera di Commercio o di Presidente di Assonautica locale. In tal caso il vice Presidente più anziano d'età avvia le procedure di rinnovo di cui all'art. 13 e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente;
- b. elegge il Consiglio direttivo, dopo averne definito il numero dei componenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11;
- c. nomina il Collegio dei Revisori dei conti e quello dei Probiviri;
- d. approva il programma generale di attività;
- e. approva la relazione annuale del Presidente sull'attività svolta;
- f. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il preventivo economico ed il bilancio di esercizio;
- g. stabilisce annualmente l'entità delle quote associative per le singole categorie di soci, il cui ammontare, come quello dei contributi straordinari, è stabilito ogni anno per l'anno successivo;
- h. delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- i. delibera le linee guida degli statuti delle Assonautiche regionali e delle Assonautiche locali e loro modificazioni.

Art. 11 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri variabile tra un minimo di nove ed un massimo di quattordici, più il Presidente che lo convoca, lo presiede e fissa l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Nella composizione del Consiglio è garantita, per quanto possibile, la rappresentanza dei territori di attività delle Assonautiche locali e delle Camere di Commercio.

Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio direttivo

1. Spetta al Consiglio:
 - a. deliberare sulla modifica della sede sociale;
 - b. deliberare la nomina del Commissario Straordinario, di cui all'art. 7;
 - c. deliberare l'istituzione di commissioni o altri organismi consultivi, operanti nei vari settori di attività;
 - d. deliberare sulla eventuale partecipazione ad altri organismi quali associazioni, consorzi, società e simili per la gestione di progetti, programmi, iniziative e attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'Assonautica;
 - e. eleggere su proposta del Presidente i 3 vice Presidenti;
 - f. deliberare sull'ammissione dei soci;
 - g. nominare il Segretario generale e deliberare su eventuali ulteriori rapporti di collaborazione professionale, stabilendone le relative attribuzioni;
 - h. predisporre il programma di attività e il preventivo economico entro il 15 novembre da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Predisporre la relazione annuale sull'attività svolta e il bilancio di esercizio entro il 15 maggio di ciascun anno e proporre le eventuali variazioni del bilancio;
 - i. approvare le variazioni al preventivo economico;
 - j. deliberare sulla realizzazione dei programmi, dei progetti e delle iniziative per l'attuazione del programma annuale di attività;
 - k. stabilire la data di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e fissarne l'ordine del giorno;
 - l. deliberare sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni necessari al funzionamento;
 - m. determinare il trattamento economico del personale dipendente, sulla base del contratto collettivo nazionale per i dipendenti da aziende del settore terziario;
 - n. disporre, su proposta del Segretario generale, su tutto ciò che concerne la gestione del personale;
 - o. istituire, su proposta del Segretario generale, gli uffici e i servizi;
 - p. su proposta del Presidente, nomina "Ambasciatori Onorari di Assonautica", personalità che si sono distinte in campo regionale e nazionale nel mondo dell'economia del mare, del turismo nautico, della cultura, dell'arte e per la promozione e valorizzazione dei prodotti locali agroalimentari dei territori.

Art. 13 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto. Novanta giorni prima della scadenza del mandato, il Vice Presidente più anziano di età informa i soci dell'avvio delle procedure di rinnovo. I candidati alla Presidenza di Assonautica Italiana entro 60 giorni

dalla data di avvio delle procedure di rinnovo fanno pervenire all'Assonautica Italiana il proprio programma elettorale sottoscritto da almeno un quinto dei Presidenti rappresentanti dei soci di Assonautica Italiana.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Assonautica a tutti gli effetti. In caso di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il Presidente può delegare ai vice Presidenti lo svolgimento di particolari funzioni, ivi compreso il coordinamento delle attività delle Assonautiche locali anche con riferimento a singole attività o iniziative.
4. Il Presidente può affidare l'istruttoria e la trattazione di argomenti di propria competenza ai membri del Consiglio direttivo.

Art. 14 – Funzionamento degli Organi collegiali

1. Le sedute degli Organi collegiali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le Assemblee ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza di un terzo degli aventi diritto.
2. Le votazioni, ad eccezione di quelle relative alla elezione degli Organi, avvengono con scrutinio palese e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sono stabilite le modalità di elezione a scrutinio segreto degli Organi di Assonautica.
4. Il Presidente convoca le riunioni degli Organi con lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata, fax riscontrato o con telegramma da inviarsi a tutti i membri almeno 10 giorni prima della data fissata. La convocazione dovrà contenere oltre all'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione; per l'Assemblea si deve prevedere una prima ed una seconda convocazione.
5. In caso di comprovati motivi di urgenza o indifferibilità, è prevista la convocazione telegrafica, con quarantotto ore di preavviso.
6. Le riunioni degli Organi collegiali, di cui agli articoli precedenti possono svolgersi per videoconferenza.
7. Alle sedute degli Organi partecipa il Segretario generale. Le funzioni di segreteria degli Organi collegiali sono svolte, in assenza del Segretario generale, dall'impiegato o dal Consigliere più giovane di età che provvede alla stesura dei verbali e all'esecuzione delle delibere assunte. Il verbale di ciascuna riunione è approvato nella seduta successiva.
8. I membri del Consiglio direttivo che non partecipino senza adeguata giustificazione a tre riunioni consecutive decadono immediatamente e sono sostituiti entro un mese dalla decadenza, salvo che ci si trovi negli ultimi tre mesi dal mandato dell'Organo collegiale.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori

1. Il controllo della regolarità degli atti amministrativi dell'Assonautica è esercitato dal Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. Le Assemblee delle Assonautiche locali o regionali, se lo riterranno opportuno, possono nominare il Revisore unico;
3. I Revisori partecipano alle sedute degli Organi collegiali.

Art. 16 – Il Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, ed esercita, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 7 del presente statuto, le funzioni di arbitrato tra i soci e tra loro e l'Assonautica per tutto quanto concerne l'attività nei settori statutari e i rapporti sociali. Il Collegio dei Proviviri agisce come organo d'appello rispetto ai pronunciamenti dei Collegi delle Assonautiche locali. Il Collegio può essere chiamato a pronunciarsi per l'interpretazione dello statuto, di regolamenti o atti dell'Assonautica Italiana.
2. Quando il Collegio si costituisce in collegio arbitrale, viene integrato da un membro per ciascun socio parte della controversia.

Art. 17 – Finanziamento, patrimonio e amministrazione

1. Le entrate dell'Assonautica sono costituite dalle quote associative, dai contributi straordinari volontariamente versati dai soci e dalle contribuzioni, lasciti, donazioni e altri proventi vari.
2. Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 – Scioglimento e liquidazione

1. La delibera che dispone lo scioglimento dell'Associazione deve indicare la persona del liquidatore, determinandone i poteri, con l'obbligo di devolvere le eventuali attività patrimoniali residue ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 – Norma transitoria

1. Gli Organi di Assonautica Italiana, in carica alla data di approvazione del presente Statuto, continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla scadenza prevista dalle modifiche apportate, assumendo i poteri e le attribuzioni derivanti dalla nuova disciplina;
2. Le Assonautiche locali e regionali adegueranno i loro Statuti alla nuova disciplina di Assonautica Italiana entro 180 giorni dall'approvazione.